

AGEVOLAZIONI

La sospensione delle ritenute d'acconto: le modalità operative

di Luca Mambrin

DIGITAL

Seminario di specializzazione

DAI DECRETI LEGGE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA: VALIDI INPUT PER UNA RIPARTENZA ECONOMICA

[Scopri di più >](#)

Con [l'articolo 19 D.L. 23/2020](#), "Decreto liquidità", è stata **prorogata** la disciplina, già prevista nel **D.L. 18/2020**, con la quale **è possibile richiedere la non effettuazione della ritenuta d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni di cui agli [articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973](#) da parte del sostituto d'imposta.

È stato tuttavia **prolungato** il periodo durante il quale è possibile beneficiare della sospensione, inizialmente previsto **dal 17.03.2020 al 31.03.2020, fino al 31.05.2020**, e il termine entro il quale dover effettuare il versamento delle ritenute, inizialmente previsto per il 31.05.2020 e ora spostato **al 31.07.2020**.

La norma in esame quindi **proroga il periodo di sospensione** degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d'acconto sui redditi indicati dagli [articoli 25](#), tra i quali quelli relativi alle **prestazioni di lavoro autonomo** nonché per **l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, e 25-bis D.P.R. 600/1973** derivanti da provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, per i **contribuenti** che hanno:

- il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa** nel territorio dello Stato;
- con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (quindi nel 2019);
- che nel mese precedente **non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

Nella [circolare 9/E/2020](#), riconfermando quanto già precisato nella [circolare 8/E/2020](#) l'Agenzia ha chiarito che, nella determinazione del **limite di euro 400.000**, individuato dalla norma in argomento, **non rilevano** gli ulteriori **componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale**, in base alla disciplina degli Isa.

Per i soggetti che soddisfano tali condizioni il beneficio consiste nella possibilità di incassare i redditi di cui agli [articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973](#) senza subire l'effettuazione delle ritenute d'acconto previste dalle richiamate disposizioni, **purché la percezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e **il 31 maggio 2020** (in luogo del precedente termine fissato al 31 marzo).

Da un punto di vista operativo la norma prevede che i contribuenti che si avvalgono di tale opzione debbano **rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta**.

In particolare, come chiarito dalla [circolare 8/E/2020](#) e confermato anche dalla successiva [circolare 9/E/2020](#), laddove ricorrono tutte le condizioni previste per l'applicazione della norma agevolativa in esame è possibile **omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura** (sia analogica che elettronica).

Nel caso venga emessa una fattura elettronica, nella sezione **“DettaglioLinee” non va valorizzata con SI** la voce **“Ritenuta”** e, conseguentemente, **non va compilato** il blocco **“DatiRitenuta”** (si vedano le “Specifiche tecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922).

Inoltre, in base a quanto previsto dal citato [articolo 19 D.L. 23/2020](#) i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione: sarà necessario quindi indicare nella **“Causale”** della fattura la dicitura **«si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 19 D.L. 23/2020»**.

Nel caso in cui sia già stata emessa la **fattura prima del 17.03.2020**, per **evitare l'applicazione delle ritenute** i lavoratori autonomi e gli agenti possono rilasciare al sostituto d'imposta che deve effettuare il pagamento **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che, se il pagamento viene effettuato entro il 31.05.2020, i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta richiamando la disposizione in esame.

Il **versamento** dell'importo corrispondente alle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta potrà essere effettuato direttamente dai beneficiari della sospensione:

- in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** (in luogo del precedente termine fissato dal D.L. 18/2020 del 31 maggio 2020);
- oppure mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nella [circolare 9/E/2020](#) l'Agenzia ha chiarito, poi, che l'effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate dovrà avvenire tramite modello F24, indicando un **“nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione”**.

